



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
ISTITUTO COMPrensIVO ad indirizzo musicale « SANTI BIVONA »
Contrada Soccorso s.n.c – tel./ 092571895

C.M. AGIC83600P

92013 **MENFI** (Ag)

C.F. 92011610844

pec _ agic83600p@pec.istruzione.it	e-mail agic83600p@istruzione.it	sito-web https://www.icsantibivona.edu.it
---	--	---

REGOLAMENTO COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

VISTO l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

VISTO la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

VISTO il D. l. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D. A. n. 7753 del 28/12/2018 ed in particolare l'art. 45, sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere beni a terzi ;

VISTO la Circolare Ministeriale del 10 Febbraio 2009, n. 16, che prevede espressamente che nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti;

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di fornitura dei beni (strumenti musicali) in comodato d'uso agli studenti beneficiari degli stessi, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico nell'ambito dell'autonomia educativa e didattica;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 45, comma 2. d, del D. l. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D. A. n. 7753 del 28/12/2018

Il comodato d'uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli studenti aventi i requisiti indicati all'art. 7.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.

Art. 3 – Modalità della concessione

- 1) La concessione in uso non può comportare per l'Istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
- 3) La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
- 4) I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
- 5) La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa controfirma del contratto di comodato d'uso (Allegato 1). Nel suddetto contratto verranno annotati lo strumento concesso in comodato, le date di consegna e di restituzione e il valore di mercato del bene, con le relative firme del Dirigente Scolastico e del genitore o tutore.

Art. 4 – Doveri del concessionario

- 1) In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
 - custodire e conservare il bene con cura e diligenza;
 - pagare eventuali danni causati al bene ricevuto;
 - restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
- 2) La restituzione di strumenti danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici in questo ambito.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario

- 1) Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
- 2) Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 6 – Risarcimento danni

- 1) Se non avverrà la restituzione, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto.
- 2) Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 7 – Criteri di assegnazione e preferenza

- 1) Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti dall'anno scolastico 2024/2025 e seguenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.

- 2) Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare €10.000,00 (diecimila euro).
- 3) L'assegnazione è disposta prioritariamente secondo i seguenti parametri nell'ordine:
 - Economico: Famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);A parità di condizione sarà data precedenza agli alunni delle classi prime e d in subordine all'alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione i voti più alti nella disciplina dello strumento musicale (pianoforte, violino, violoncello e flauto traverso).

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà entro e non oltre il **30 Settembre** a meno che non ci siano particolari esigenze durante l'anno scolastico che verranno valutate dalla commissione Comodato Strumenti Musicali di volta in volta.
- 2) Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'Istituzione scolastica, allegato al presente regolamento, e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente.
- 3) Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
- 4) Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.
- 5) Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.
- 6) Le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate.

Art. 9 – Norme particolari per l'assegnazione di strumenti musicali in comodato d'uso e modalità di concessione degli stessi

Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli studenti iscritti e frequentanti il percorso ad indirizzo musicale.

Art. 10 – Termini di restituzione strumenti musicali

- 1) In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o all'eventuale risarcimento.
- 2) È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza per motivate circostanze eccezionali come nulla osta per trasferimento ad altra scuola/comune o certificato medico.
- 3) Coloro che non frequenteranno le lezioni per quattro settimane consecutive, senza giustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente lo strumento.
- 4) La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (**entro il 25 Giugno**) previo accordo con il Docente Referente.
- 5) La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.
- 6) L'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 - Commissione

- 1) È istituita la Commissione Comodato Strumenti Musicali, così formata:
 - Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
 - Docenti di strumento musicale.
- 2) La commissione ha le seguenti competenze: individua gli strumenti da assegnare in comodato d'uso gratuito e ne coordina le procedure per l'erogazione; valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- 3) Il Docente referente, il Responsabile del laboratorio musicale e il docente dello specifico strumento saranno incaricati della consegna e al ritiro e contestuale verifica d'integrità dello strumento entro i termini previsti. Inoltre, il genitore apporrà data e firma nel registro "Beni strumento musicale" sia all'atto della consegna che alla restituzione dello strumento.
- 4) Il docente dello specifico strumento dopo aver constatato eventuali danni allo strumento lo comunicherà alla Segreteria che a sua volta si occuperà della richiesta di risarcimento danno.

Art. 12 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di materiale da destinare all'Indirizzo Musicale.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 6 novembre 2024